DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RISANAMENTO ED IL RIORDINO DELLA RAI - S.P.A

Art. 2

La societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le societa' da essa controllate effettuano, entro il 30 giugno 1994, la rideterminazione dei valori iscritti in bilancio ed in inventario con riferimento all'esercizio 1993. La rideterminazione deve essere certificata da una relazione redatta, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, da una o piu' societa' specializzate, ovvero da uno o piu' soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. In attesa della rideterminazione definitiva di cui al comma 1, gli organi sociali possono procedere in via transitoria, entro il 30 aprile 1994, alla rettifica anche parziale, secondo criteri prudenziali, dei valori iscritti in bilancio ed in inventario per l'esercizio 1993, senza osservare le modalita' di cui al comma 1.

Versione in vigore dal 30 agosto 1994, non più in vigore dal 30 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a
Estremi	Decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-risanamento-ed-il-riordino-della-rai-s-p-a-517-1994/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it